

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEGLI AFFARI INTERNI E DELLE FORZE ARMATE

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI MARTEDÌ 30 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA **DE FRANCISCI**

#### INDICE

|   | <i>Pag.</i> |
|---|-------------|
| <b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):                                  |             |
| Organizzazione della Nazione per la guerra.<br>( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . . | 389         |
| Compiti ed ordinamento della Commissione<br>suprema di difesa . . . . .                         | 390         |

#### La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Baroffio, Cocca, Donella, Gennaioli, Guidi Giovanni, Labadessa e Toselli Gaetano della Commissione legislativa degli affari interni e i Consiglieri nazionali Asinari di San Marzano, Carraroli, Dalla Bona, Hemmeler e Sargiacomo della Commissione legislativa delle Forze armate.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

(*E presente il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi*).

#### Discussione del disegno di legge: Organizzazione della Nazione per la guerra. (694)

TRINGALI CASANOVA, *Relatore*, nota che il disegno di legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra trae origine da una deliberazione della Commissione supre-

ma di difesa che stabilì di riordinare e coordinare la legislazione vigente, armonizzandola con le nuove necessità. Pertanto, nei vari articoli del disegno di legge, si fissano i compiti del Governo e dei vari organi per mettere in atto la mobilitazione civile, in correlazione con quella militare.

Merita rilievo la norma dell'articolo 5 che dà facoltà al Governo di mobilitare civilmente e sottoporre quindi alla disciplina di guerra le donne ed i maggiori di anni 13. Il Governo viene autorizzato ad emanare le norme giuridiche per l'attuazione della legge e si dispone che entro 30 giorni dalla data della sua entrata in vigore abbia luogo il passaggio dei vari servizi ai ministeri competenti.

Non ritiene che occorra più dettagliatamente illustrare il disegno di legge di cui raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approvano gli articoli 1, 2, 3 e 4*).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone che, all'articolo 5, dove dicesi: « le donne ed i minori di età superiore ai 13 anni », si dica « 14 anni », essendo questa l'età in cui si inizia la leva degli avanguardisti.

DI GIACOMO GIACOMO avrebbe voluto raccomandare, se possibile, di fissare 15 anni per le donne; ma poichè il Governo ha adottato la dizione: « età superiore ai 14 anni », vi aderisce senz'altro.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Pone ai voti l'articolo 5 così emendato ed i successivi articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Compiti ed ordinamento della Commissione suprema di difesa. (695)**

MANARESI ANGELO, *Relatore*, riferisce che quando, nello scorso settembre, gli eventi internazionali hanno richiesto la messa a punto dell'organizzazione dei previsti organi per la mobilitazione, sono state date le relative disposizioni ai competenti ministeri. A seguito di quelle direttive di carattere generale, è stato preparato questo disegno di legge che stabilisce l'organizzazione, le attribuzioni e i compiti della Commissione suprema di difesa.

Pur senza intendere di proporre un emendamento, osserva come la denominazione di Commissione suprema di difesa non sia, a suo avviso, perfettamente appropriata, in quanto troppo inerente ad un concetto ormai superato di pura difesa territoriale. Per contro, il titolo di Commissione suprema per la organizzazione della Nazione in guerra meglio si adatterebbe al significato vero di tutto un complesso di provvedimenti che non si limitano alla difesa della Nazione, ma che sono orientati propriamente alla guerra, qualunque ne sia il campo d'azione.

Rileva poi che il disegno di legge stabilisce che la Commissione suprema di difesa è un organo interministeriale per coordinare gli studi e la risoluzione di tutte le questioni

attinenti alla sicurezza e difesa della Nazione, all'organizzazione e mobilitazione della Nazione per la guerra e allo sviluppo e migliore utilizzazione, a tal fine, di tutte le risorse dello Stato. Essa è composta di un Comitato deliberativo, il quale è presieduto dal Duce del Fascismo Capo del Governo; ne fanno parte i Ministri Sottosegretari di Stato e vi intervengono membri consultivi appartenenti ai più alti gradi delle gerarchie militari e politiche, come il disegno di legge specifica.

Alle riunioni del Comitato deliberativo il Duce può invitare, se lo ritiene, solo quei Ministri, o quei membri con voto consultivo, che siano particolarmente interessati alle questioni da trattare, oppure anche, con voto consultivo, persone di specifica competenza sulle materie da prendere in esame.

Accanto a questo Comitato deliberativo, sono degli organi consultivi che il disegno di legge pure enumera e che sono costituiti dai superiori Consigli o Comitati delle Forze armate, nonché dal Centro nazionale di mobilitazione civile del Partito Nazionale Fascista, dal Consiglio nazionale delle ricerche, ecc.

Il Comitato di mobilitazione civile è sottopresso.

Vengono regolate le mansioni e l'organizzazione della Segreteria generale ed infine è disposta l'abrogazione di tutte le disposizioni che sieno in contrasto con le nuove.

Non ravvisa la necessità di addentrarsi in ulteriori dettagli e propone la integrale approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**La riunione termina alle 16.25.**

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Organizzazione della Nazione per la guerra.  
(694)

ART. 1.

Il Governo ha il compito:

1°) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra;

2°) di attivare, non appena ne riconosca la necessità, dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.

ART. 2.

Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:

1°) stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;

2°) costituisce, non appena ne riconosca la necessità — per decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo — speciali organi ed uffici;

3°) disciplina, coordina e controlla le attività degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;

4°) assicura:

a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della Nazione per conseguire la vittoria;

b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.

ART. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Partito Nazionale Fascista ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi predisposti in relazione al n. 1 del precedente articolo 2.

ART. 4.

La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalità stabilite dai Ministeri interessati.

La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.

ART. 5.

In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i minori di età superiore ai 14 anni, e coloro che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualsiasi motivo, incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della Nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra.

ART. 6.

Il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazione di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la smobilitazione della Nazione.

La smobilitazione può essere, come la mobilitazione, generale o parziale.

ART. 7.

La mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti di cui ai precedenti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

articoli 4, 5 e 6 vengono preparate ed attuate secondo la legge sulla disciplina di guerra ed il regolamento per la sua applicazione.

## ART. 8.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 9.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla Commissione suprema di difesa.

La mobilitazione e la smobilitazione civile sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengono elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Tali piani vengono comunicati alla Commissione suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.

## ART. 10.

Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.

## ART. 11.

I piani di smobilitazione vengono elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e saranno sviluppati e completati nel corso della guerra in conformità della situazione.

## ART. 12.

Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, funzioni ed organiz-

zazione previsti per la guerra, per preparare e tenere aggiornati gli elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti) e per dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici, vengono istituiti, sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile;

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

presso il Partito Nazionale Fascista, presso ogni Ministero, e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici;

presso ogni Prefettura;

presso ogni Comune;

presso quegli enti, servizi, industrie ed aziende che, dovendo provvedere al soddisfacimento degli essenziali bisogni della Nazione in guerra, vengono designati dalla Commissione suprema di difesa su proposta dei Ministeri interessati e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in luogo dei suddetti uffici comunali di mobilitazione civile, provvedono gli organi normali del comune.

## ART. 13.

La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attività inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario Generale per le fabbricazioni di guerra.

## ART. 14.

La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.

Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 15.

Per l'Africa italiana e per i Possedimenti italiani dell'Egeo saranno adottati separati provvedimenti su proposta dei Ministeri competenti.

## ART. 16.

Nell'imminenza e nel corso della mobilitazione generale o parziale, il Governo può:

1°) requisire:

i servizi individuali e collettivi dei cittadini;

i servizi dei sindacati, delle società e delle associazioni comunque esistenti nello Stato;

i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, esclusi quelli coperti da speciale immunità;

2°) requisire altresì qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione;

3°) disciplinare — mediante contingentamento o razionamento — i consumi;

4°) limitare o vietare le importazioni e le esportazioni, il commercio interno e la detenzione di qualsiasi specie di merce;

5°) obbligare i cittadini e gli enti alla denuncia dei beni mobili che essi detengono, necessari alla difesa della Nazione;

6°) procedere alla costituzione di organizzazioni di produttori e di commercianti allo scopo di meglio provvedere alle importazioni ed alle esportazioni nonchè alla incetta, requisizione e distribuzione di generi alimentari e merci di qualsiasi specie.

## ART. 17.

Per tutte le attività da svolgere all'estero il Partito Nazionale Fascista, i Ministeri e gli organi competenti devono agire d'intesa col Ministero per gli affari esteri, al quale spetta di coordinare e controllare all'estero l'azione degli enti anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove detta azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

## ART. 18.

Ai fini dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra, il Governo

può disporre, sin dal tempo di pace, qualsiasi censimento che giudichi opportuno.

I dati, le notizie e gli elementi raccolti, non potranno servire che ai fini esclusivi della difesa del Paese e della preparazione ed attuazione della mobilitazione ed hanno carattere strettamente riservato.

## ART. 19.

Il Governo, ai fini della difesa immediata della Nazione, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge anche prima che sia ordinata la mobilitazione generale o parziale.

## ART. 20.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge ed a stabilire le sanzioni penali per le infrazioni alla medesima.

## ART. 21.

Sono abrogati: la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, relativa alla « organizzazione della Nazione per la guerra »; il Regio decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 412, relativo alla istituzione di uffici speciali per la mobilitazione civile: ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrà luogo il passaggio ai Ministeri competenti dei servizi attualmente esercitati dagli organi previsti dai provvedimenti citati nel precedente comma.

### Compiti ed ordinamento della Commissione suprema di difesa. (695)

## ART. 1.

La Commissione suprema di difesa è organo interministeriale per coordinare gli studi e le risoluzioni di tutte le questioni attinenti alla sicurezza e difesa della Nazione, all'organizzazione e mobilitazione della Nazione per la guerra, allo sviluppo e migliore utilizzazione di tutte le risorse e di tutte le attività dello Stato ai fini della difesa.

## ART. 2.

La Commissione Suprema di Difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 3.

Il Comitato deliberativo è composto:  
dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente;  
dai Ministri Segretari di Stato, Membri.  
Vi intervengono quali membri con voto consultivo:

i Sottosegretari di Stato alle Forze Armate, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Sottosegretario di Stato agli affari albanesi;

i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli ed i Marescialli dell'Aria, fin quando non raggiungano il limite di età stabilito per la loro dispensa da ogni onere di impiego o di servizio;

il Capo di Stato Maggiore Generale;

il Capo di Stato Maggiore del Regio esercito;

il Capo di Stato Maggiore della Regia marina;

il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

il Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

l'Ispettore delle truppe d'oltremare;

il Commissario generale per le fabbricazioni di guerra;

il Segretario della Commissione Suprema di Difesa.

Il Presidente può invitare ad alcuni lavori del Comitato deliberativo persone aventi una specifica competenza sugli argomenti che vengono trattati.

Lo stesso Presidente ha facoltà di stabilire — quando la trattazione di talune questioni lo faccia ritenere necessario — che alle riunioni del Comitato deliberativo partecipino solamente quei Ministri e quei membri con voto consultivo che siano particolarmente interessati alle questioni da trattare.

## ART. 4.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il proprio parere, ed emana le deliberazioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

## ART. 5.

Sono organi consultivi, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'esercito;

b) il Comitato degli ammiragli;

c) il Consiglio dell'aria;

d) il Centro nazionale di mobilitazione civile del Partito Nazionale Fascista;

e) il Consiglio nazionale delle ricerche;

f) il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

## ART. 6.

Organo della Commissione suprema di difesa è la Segreteria generale la quale, in base agli ordini ed alle direttive del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione suprema di difesa:

prepara in tempo utile — mediante la raccolta ed il coordinamento di dati, notizie ed informazioni, e mediante studi ed elaborati — tutti gli elementi necessari al DUCE ed alla Commissione suprema di difesa per le deliberazioni sulle questioni di competenza;

sottopone agli organi consultivi quelle questioni sulle quali essi debbono esprimere il parere;

traduce in deliberazioni, direttive ed istruzioni, le determinazioni del DUCE e della Commissione suprema di difesa e ne cura la comunicazione agli interessati, per i conseguenti provvedimenti di competenza; ne segue lo sviluppo, per tenere continuamente informati il DUCE ed il Comitato deliberativo e per provocare in tempo utile, se necessario, nuove deliberazioni, istruzioni e direttive;

mantiene uno stretto collegamento fra le autorità, gli enti e gli organi interessati allo studio ed alla risoluzione delle questioni di competenza della Commissione suprema di difesa.

## ART. 7.

La Segreteria generale è retta da un generale del Regio esercito o da un ammiraglio o da un generale della Regia aeronautica, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di difesa.

Il Segretario generale:

dipende direttamente dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di Difesa;

ha facoltà di delegare il personale dipendente ed intervenire in sua vece in quei consessi dei quali fa parte in rappresentanza della Commissione Suprema di Difesa;

può chiedere direttamente alle Amministrazioni pubbliche e private tutti gli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

elementi, notizie e dati di cui la Segreteria generale può aver bisogno per lo studio e la trattazione di questioni e di argomenti di competenza della Commissione Suprema di Difesa.

## ART. 8.

L'organico della Segreteria generale viene stabilito, su proposta del Segretario generale, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Presidente della Commissione Suprema di Difesa, con proprio decreto ed il personale occorrente viene destinato, nella posizione di comando, dai vari Ministeri.

L'ordinamento interno della Segreteria è stabilito dal Segretario generale.

## ART. 9.

La Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa è amministrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle spese occorrenti per il suo funzionamento verrà provveduto con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle Finanze (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri).

## ART. 10.

Sono abrogati: il titolo 1° del Regio decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, che approva il testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa ed il servizio degli osservatori industriali, modificato, per quanto si riferisce alla costituzione del Comitato deliberativo, con l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 526; la legge 30 marzo 1936-XIV, n. 806, recante modificazioni all'ordinamento della Commissione Suprema di Difesa; il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1484, col quale vennero apportate modifiche alla costituzione della Commissione Suprema di Difesa.

All'articolo 9 del Regio decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165 è sostituito il seguente: « Il servizio degli osservatori industriali è posto alle dirette dipendenze del Commissario generale per le fabbricazioni di guerra, per l'assolvimento dei compiti fissati al Commissariato con il Regio decreto-legge 14 luglio 1935-XIII, n. 1374, e successivo decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935-XIII ».

